

---

## **CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO**

### **PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DI:**

***ATTIVITÀ DI RICERCA-AZIONE E ACCOMPAGNAMENTO ESPERTO SUL TEMA DELLA  
“DISCONNESSIONE” PER L’USO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE DELLE  
TECNOLOGIE E DELLA RETE, DEL BENESSERE DIGITALE A SCUOLA E AL DI FUORI  
DI ESSA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/25 E 2025/26***

nell’ambito del progetto FSE+ 2021-2027 "Ricerca-azione e accompagnamenti esperti per una scuola sempre più innovativa" – codice CUP C79I23000430001, codice progetto 2023\_2\_f2\_01a.01

CATEGORIA MEPAT: 032 – *Servizi di consulenza e servizi di supporto all’attività della P.A.*  
CPV: 79421000-1 – *Servizi di gestione di progetti, esclusi i progetti di costruzione*

Il servizio non è soggetto alla normativa sui CAM

Art. 1 -.....	Oggetto dell'appalto e finalità perseguite	4
Art. 2 -.....	Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività	5
2.1	Attività ricomprese nel servizio.....	5
2.2	Risorse professionali.....	7
2.3	Condizioni di svolgimento del servizio.....	8
Art. 3 -.....	Obblighi a carico dell'operatore economico	8
Art. 4 -.....	Obblighi a carico della stazione appaltante	9
Art. 5 -.....	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	9
Art. 6 -.....	Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 7 -.....	Durata del contratto	10
Art. 8 -.....	Importo del contratto	10
Art. 9 -.....	Direttore dell'esecuzione del contratto	10
Art. 10 -.....	Avvio dell'esecuzione del contratto	11
Art. 11 -.....	Sospensione dell'esecuzione del contratto	11
Art. 12 -.....	Modifica del contratto durante il periodo di validità	11
Art. 13 -.....	Modalità di fatturazione del compenso	11
Art. 14 -.....	Controlli sull'esecuzione del contratto	12
Art. 15 -.....	Vicende soggettive dell'Operatore economico	12
Art. 16 -.....	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto	12
Art. 17 -.....	Subappalto	13
Art. 18 -.....	Tutela dei lavoratori	13
Art. 19 -.....	Sicurezza	13
Art. 20 -.....	Elezione di domicilio dell'Operatore economico	13
Art. 21 -.....	Proprietà dei prodotti	13
Art. 22 -.....	Trattamento dei dati personali	14
Art. 23 -.....	Garanzia definitiva	14
Art. 24 -.....	Responsabilità per danni	14
Art. 25 -.....	Penali	14
Art. 26 -.....	Risoluzione del contratto	15
Art. 27 -.....	Recesso	15
Art. 28 -.....	Definizione delle controversie	16
Art. 29 -.....	Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari	16
Art. 30 -.....	Obblighi in materia di legalità	17
Art. 31 -.....	Spese contrattuali	17
Art. 32 -.....	Disposizioni anticorruzione	17



## Art. 1 - Oggetto dell'appalto e finalità perseguite

Il servizio è finalizzato a sostenere l'Amministrazione appaltante - IPRASE - relativamente all'implementazione, sotto la supervisione del Comitato Tecnico Scientifico di IPRASE, dell'attività di **Ricerca-azione e accompagnamento esperto sul tema della "disconnessione" per l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie e della rete, del benessere digitale a scuola e al di fuori di essa per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26** nell'ambito del progetto FSE+ 2021-2027 "Ricerca-azione e accompagnamenti esperti per una scuola sempre più innovativa" – codice CUP C79I23000430001, codice progetto 2023\_2\_f2\_01a.01.

Tale attività si configura come azione di sistema diretta al conseguimento di specifici obiettivi della strategia provinciale di legislatura per le istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento, volti alla qualificazione e allo sviluppo del sistema educativo di istruzione del territorio, con riferimento particolare all'uso consapevole e responsabile delle tecnologie e della rete, nonché al benessere digitale a scuola e al di fuori di essa.

In tal modo si intersecano almeno tre degli assi strategici della suddetta strategia: benessere scolastico, socialità in ambito digitale e competenze di cittadinanza.

L'attività in argomento risponde in particolare ad una emergenza educativa che necessita la coniugazione del concetto di cittadinanza digitale, in ambito scolastico, favorendo il rispetto tra studenti e insegnanti, con un uso adeguato e competente delle tecnologie comunicative, e definendo altresì puntualmente ambiti e tempistiche nell'utilizzo delle piattaforme e strumenti digitali a supporto della didattica. Inoltre, nell'informazione tra scuola e famiglia, si intende provocare riflessioni sull'esposizione incontrollata dei minori nel web e sul significato dell'essere genitori nell'era onlife, per diventare sia consumatori critici che produttori di contenuti e architetture digitali, recuperando anche il tema relativo al "Curriculum di Educazione civica digitale" pubblicato dal MIUR nel mese di Gennaio 2018, che finalmente allinea l'Italia agli altri sistemi scolastici europei in materia di Media Literacy.

La finalità dell'appalto è l'approfondimento e il supporto sulle seguenti tematiche:

- benessere adolescenziale/giovanile;
- connessioni e disconnessioni digitali;
- rapporto scuola/famiglia;
- fattori di rischio e protezione della crescita;
- uso problematico di Internet (disturbo da gioco on-line; dipendenza da pornografia online; shopping compulsivo online; gioco d'azzardo online; dipendenza da social media);
- contrasto al cyberbullismo nelle sue diverse forme (*Flaming*: messaggi offensivi e/o volgari inviati solitamente su forum e siti di discussione online; *Harassment* (molestie): messaggi contenenti insulti inviati in maniera ossessiva e ripetuta; *Put-downs* (denigrazione): messaggi, tramite sms, mail e post, inviati a più destinatari con l'intento di danneggiare la reputazione della vittima; *Masquerade* (sostituzione di persona): furto dell'identità della vittima con l'obiettivo di pubblicare contenuti volgari a suo nome; *Exposure* (rivelazioni): pubblicazione di informazioni private della vittima; *Trickery*

(inganno): atti volti a conquistare la fiducia di una persona per carpire informazioni private e/o imbarazzanti con la finalità di renderle pubbliche; *Exclusion* (esclusione): esclusione deliberata di una persona da un gruppo online per ferirla; *Cyberstalking* (cyber-persecuzione): molestie ripetute per incutere paura e terrore in riferimento all'incolumità fisica; *Happy slapping*: molestie fisiche con lo scopo di riprendere l'aggressione e pubblicare il video sul web);

- elaborazione di Policy per l'uso delle tecnologie a scuola (PUA, Politiche di uso accettabile delle tecnologie e della Rete a scuola);
- promozione della consapevolezza nell'uso della Rete da parte di studenti/esse, docenti e genitori, anche in linea con l'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 (Raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze);
- promozione di progettualità sperimentali di ricerca-azione e/o accompagnamento esperto di studenti/esse, docenti e genitori, che offrano la possibilità di innovare anche metodologie di lavoro rispetto alle attività normalmente svolte nel contesto dell'offerta formativa degli Istituti.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

## **Art. 2 - Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività**

### **2.1 Attività ricomprese nel servizio**

Per ognuno dei due anni scolastici – a.s. 2024/25 e a.s. 2025/26 – e per **almeno 10 scuole** diverse per ogni anno scolastico, individuate tra le scuole secondarie di primo e secondo grado e gli istituti professionali della Provincia autonoma di Trento, si richiede la realizzazione delle **azioni** di seguito riportate:

#### **– ANNO SCOLASTICO 2024/25 – Primo anno sperimentale:**

- **costruzione del piano di ricerca** con la costituzione dell'equipe di ricerca e di accompagnamento esperto, sotto la supervisione del Comitato Tecnico Scientifico, che accompagnerà il personale di IPRASE nella co-progettazione di interventi per studenti, famiglie e personale scolastico, fornendo indicazioni circa modelli e strategie da utilizzare;
- **costruzione del piano di analisi dei bisogni**, con focus group di 3 ore ciascuno, rivolti a docenti suddivisi per almeno 10 scuole, individuate tra le scuole secondarie di primo e secondo grado ed istituti professionali della Provincia autonoma di Trento, per un totale di **almeno 20 focus group** per ogni anno scolastico, con produzione di un report per ciascun focus group;
- **costruzione del piano di informazione e sensibilizzazione:**
  - con conferenze rivolte ai docenti delle scuole coinvolte, suddivise in cicli di 2 incontri da 2 ore ciascuno, e da realizzare in almeno 10 scuole, individuate tra le scuole secondarie di primo e secondo grado ed istituti professionali della Provincia autonoma di Trento, per un totale di **almeno 20 incontri**;

- con conferenze rivolte ai genitori degli studenti delle scuole coinvolte, suddivise in cicli di 2 incontri di 2 ore ciascuno, da realizzare in almeno 10 scuole, individuate tra le scuole secondarie di primo e secondo grado ed istituti professionali della Provincia autonoma di Trento, per un totale di **almeno 20 incontri**;
- **costruzione del piano di sperimentazione sul campo** tramite laboratori rivolti agli studenti delle scuole coinvolte, suddivisi in cicli di laboratori di 3 ore ciascuno, per **almeno 10 laboratori**. I report di questi laboratori coincideranno con una restituzione, in collaborazione con i docenti, tramite la redazione di un e-book multimediale (almeno 10 e-book), da pubblicare sul sito delle scuole coinvolte, e costituito da due parti: 1) report del progetto da parte degli esperti intervenuti; 2) contributi visuali (foto o short video) e di testo da parte degli studenti.

Al termine delle azioni sopra indicate si richiede:

- **la costruzione delle Linee guida** per promuovere la disconnessione e l'educazione alla cittadinanza digitale;
- **l'organizzazione di un evento conclusivo** di presentazione e condivisione dei risultati della ricerca e degli esiti del progetto.

#### - ANNO SCOLASTICO 2025/26 – Anno di consolidamento:

- **aggiornamento e adeguamento del piano di ricerca** con l'equipe di ricerca e di accompagnamento esperto, sotto la supervisione del Comitato Tecnico Scientifico, che accompagnerà il personale di IPRASE nella co-progettazione di interventi per studenti, famiglie e personale scolastico, fornendo indicazioni circa modelli e strategie da utilizzare;
- **aggiornamento e adeguamento del piano di analisi dei bisogni**, con focus group di 3 ore ciascuno, rivolti a docenti suddivisi per almeno 10 scuole, individuate tra le scuole secondarie di primo e secondo grado ed istituti professionali della Provincia autonoma di Trento, per un totale di **almeno 20 focus group** per ogni anno scolastico, con produzione di un report per ciascun focus group;
- **aggiornamento e adeguamento del piano di informazione e sensibilizzazione:**
  - con conferenze rivolte ai docenti delle scuole coinvolte, suddivise in cicli di 2 incontri da 2 ore ciascuno, e da realizzare in almeno 10 scuole, individuate tra le scuole secondarie di primo e secondo grado ed istituti professionali della Provincia autonoma di Trento, per un totale di **almeno 20 incontri**;
  - con conferenze rivolte ai genitori degli studenti delle scuole coinvolte, suddivise in cicli di 2 incontri di 2 ore ciascuno, da realizzare in almeno 10 scuole, individuate tra le scuole secondarie di primo e secondo grado ed istituti professionali della Provincia autonoma di Trento, per un totale di **almeno 20 incontri**;
- **aggiornamento e adeguamento del piano di sperimentazione sul campo** tramite laboratori rivolti agli studenti delle scuole coinvolte, suddivisi in cicli di laboratori di 3 ore ciascuno, per **almeno 10 laboratori**. I report di questi laboratori coincideranno

con una restituzione, in collaborazione con i docenti, tramite la redazione di un e-book multimediale (almeno 10 e-book), da pubblicare sul sito delle scuole coinvolte, e costituito da due parti: 1) report del progetto da parte degli esperti intervenuti; 2) contributi visuali (foto o short video) e di testo da parte degli studenti.

Al termine delle azioni sopra indicate si richiede:

- **l’aggiornamento delle Linee guida** per promuovere la disconnessione e l’educazione alla cittadinanza digitale;
- **l’organizzazione di un evento conclusivo** di presentazione e condivisione dei risultati della ricerca e degli esiti del progetto.

## 2.2 Risorse professionali

Con riferimento alle attività sopra descritte è stato stimato un impegno complessivo, nell’arco di durata contrattuale, pari a 163 giornate uomo (8 ore lavorative) così ripartite:

- 35 giornate nel 2024;
- 95 giornate nel 2025;
- 33 giornate nel 2026.

Il gruppo di lavoro impiegato per l’esecuzione del servizio deve prevedere al proprio interno risorse professionali con le competenze e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità.

Nella proposta tecnica presentata, l’operatore economico dovrà indicare la composizione di tale gruppo di lavoro, inteso come risorse professionali che metterà a disposizione in qualità di esperti con una particolare esperienza nel lavoro con preadolescenti, adolescenti e i loro adulti di riferimento.

Dovrà inoltre essere prevista la figura di un unico coordinatore generale di progetto con compiti di coordinamento, indirizzo e presidio generale delle attività di cui trattasi, con specifica competenza ed esperienza inerente alle problematiche evolutive e ai fenomeni di dispersione scolastica e di educazione digitale.

IPRASE si riserva in qualunque momento, nel periodo di durata contrattuale, di segnalare disfunzioni in modo che l’operatore economico possa provvedere ad un’eventuale integrazione/sostituzione delle figure professionali coinvolte nel processo di realizzazione del servizio richiesto.

Per le attività e i servizi richiesti i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alle professionalità richieste, nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali. Il costo orario unitario dovrà essere conforme alle tariffe previste dal Fondo Sociale Europeo, “*Criteri e modalità per l’attuazione del programma operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020*” ai sensi dell’art. 10 del Regolamento d’esecuzione dell’art. 18 della legge provinciale 16 febbraio 2015, n. 2 e ss.mm., quindi non superiore ai 100,00 euro al netto di IVA.

## 2.3 Condizioni di svolgimento del servizio

L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti della procedura di affidamento.

L'appaltatore dovrà adempiere agli obblighi di visibilità, trasparenza e comunicazione dell'attività prescritti per gli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi cofinanziati con fondi dell'Unione europea, e sintetizzati nelle *“Linee guida per i beneficiari in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione”* scaricabili al seguente link: [https://www.provincia.tn.it/content/download/102738/2066857/file/Linee\\_guida\\_per\\_i\\_beneficiari\\_FSE\\_+.pdf](https://www.provincia.tn.it/content/download/102738/2066857/file/Linee_guida_per_i_beneficiari_FSE_+.pdf)

In particolare, tutti i documenti e i materiali informativi relativi all'attuazione del progetto diretti ai partecipanti alle attività o al pubblico devono contenere i seguenti elementi:

- il blocco istituzionale con i 4 loghi relativi al Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento (logo “Coesione Italia 2021-2027; logo dell'Unione europea con la dicitura *“Cofinanziato dall'Unione europea”*; logo della Repubblica italiana; logo della Provincia autonoma di Trento con la dicitura *“Provincia autonoma di Trento”*);
- Il logo di IPRASE;
- la seguente dichiarazione: *“Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, con il cofinanziamento dell'Unione europea - Fondo sociale europeo plus, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento”* che deve risultare ben visibile e facilmente leggibile. In caso di documenti o materiali audiovisivi, la dichiarazione deve essere proposta a voce o in sovrimpressione.

## Art. 3 - Obblighi a carico dell'operatore economico

L'operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

La stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'operatore economico equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

L'operatore economico è tenuto ad eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale.

L'operatore economico si obbliga a garantire la stabilità della composizione del gruppo di lavoro come indicata nell'offerta tecnica, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali e previo consenso della stazione appaltante. Resta inteso che i nuovi componenti del gruppo di lavoro dovranno possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetti del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di viaggio e trasferta per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'operatore economico si obbliga a dare immediata comunicazione ad IPRASE di ogni circostanza che possa influire sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

#### **Art. 4 - Obblighi a carico della stazione appaltante**

La stazione appaltante provvede a concordare la programmazione delle attività e a fornire dati e materiali in suo possesso utili per l'esecuzione delle attività nonché a coordinare con l'operatore economico l'attività affidata.

#### **Art. 5 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi**

Le norme di riferimento per il contratto sono in via principale:

- a. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *“Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”*;
- b. il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- c. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d. la legge 13 agosto 2010, n. 136 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*;
- e. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- f. la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- g. il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*;

h. le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023

## **Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto**

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a. il capitolato tecnico-amministrativo d'appalto e le eventuali "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati";
- b. l'offerta tecnica dell'operatore economico;
- c. l'offerta economica dell'operatore economico;
- d. in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 7 - Durata del contratto**

Il contratto ha inizio dalla data di stipulazione fino al 31 agosto 2026.

## **Art. 8 - Importo del contratto**

L'importo a base di gara è stimato in Euro 130.400,00 (al netto di Iva).

Le attività connesse all'esecuzione dell'appalto verranno esperite in assenza di quelle del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (c.d. DUVRI), di cui al comma 3 dell'art. 26, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in quanto non esistono rischi di interferenza. I costi per la sicurezza sono pari a zero.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del contratto e del presente capitolato, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

## **Art. 9 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a

nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il responsabile del progetto controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'operatore economico.

## **Art. 10 - Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'operatore economico tutte le istruzioni e le direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'operatore economico.

Il direttore dell'esecuzione o un suo delegato provvede a formalizzare l'avvio dell'esecuzione del contratto attraverso l'emissione dell'ordinativo che può indicare le istruzioni e le direttive di natura operativa.

## **Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto**

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023

## **Art. 12 - Modifica del contratto durante il periodo di validità**

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 13 - Modalità di fatturazione del compenso**

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'operatore economico in quote bimestrali in base a quanto effettivamente realizzato come da relazione periodica sullo stato di avanzamento delle attività.

I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, ai fini del quale dovrà essere presentata la **relazione periodica** sullo stato di avanzamento delle attività che dovrà essere costituita da:

- cronogramma operativo-finanziario che dia conto della percentuale di completamento delle attività previste e del relativo avanzamento finanziario;
- relazione dettagliata sull'attività svolta.

L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dalla presentazione della **relazione periodica** ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale, da parte dell'operatore economico.

La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.

In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'operatore

economico o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto, previa verifica della compatibilità con i requisiti posseduti dalle imprese interessate. In caso di verifica negativa la Stazione appaltante nega motivatamente l'autorizzazione. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni indicate nel periodo precedente.

#### **Art. 14 - Controlli sull'esecuzione del contratto**

La stazione appaltante ha diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'operatore economico si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 25.

Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto.

#### **Art. 15 - Vicende soggettive dell'Operatore economico**

Con riferimento alle vicende soggettive dell'operatore economico di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto**

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### **Art. 17 - Subappalto**

Stante la natura altamente specialistica dei servizi richiesti, il subappalto non è ammesso.

### **Art. 18 - Tutela dei lavoratori**

L'operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

### **Art. 19 - Sicurezza**

L'operatore economico si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

L'operatore economico s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

### **Art. 20 - Elezione di domicilio dell'Operatore economico**

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso la sede legale dell'operatore economico ovvero presso il domicilio digitale (PEC) avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) e ferma restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento degli mezzi di comunicazione digitale.

### **Art. 21 - Proprietà dei prodotti**

Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

L'operatore economico deve comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

## **Art. 22 - Trattamento dei dati personali**

In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è IPRASE, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'operatore economico potrebbe venire a conoscenza e trattare dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. In tal caso il trattamento di tali dati dovrà avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato e nei limiti e per la durata dello stesso, sulla base delle istruzioni impartite da IPRASE che provvederà a nominare l'operatore economico Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento sopra citato. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

## **Art. 23 - Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, IPRASE si riserva la facoltà di esonerare l'aggiudicatario dalla prestazione della garanzia definitiva.

**Detto esonero è in ogni caso subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari ad un ribasso ulteriore stabilito nella misura dello 0,75 per cento.**

## **Art. 24 - Responsabilità per danni**

L'operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

## **Art. 25 - Penali**

In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, salvo accordo preventivo con la stazione appaltante, potrà essere applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo.

Per ogni prodotto/attività non realizzata o realizzata in maniera difforme da quanto indicato in offerta tecnica, la stazione appaltante applicherà una penale fino a un massimo di €2.000,00.

L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza.

In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'operatore economico avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.

Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi del successivo art. 26, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## **Art. 26 - Risoluzione del contratto**

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. mancato rispetto di quanto offerto;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente Capitolato;
- e. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Operatore economico, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocimento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- f. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 25 comma 5, del presente Capitolato;
- g. venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
- h. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati ed alle altre condizioni stabilite;
- i. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- j. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.

Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'operatore economico.

## **Art. 27 - Recesso**

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

## **Art. 28 - Definizione delle controversie**

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'operatore economico che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

È escluso l'arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.

## **Art. 29 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari**

L'operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

L'operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

“Art. (...) (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con IPRASE, identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione a IPRASE della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto a IPRASE”.

L'operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando

conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

### **Art. 30 - Obblighi in materia di legalità**

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'operatore economico, si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

L'operatore economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: *“Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente a IPRASE ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente”*.

### **Art. 31 - Spese contrattuali**

L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'operatore economico.

L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

### **Art. 32 - Disposizioni anticorruzione**

Nell'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante al link <https://www.iprase.tn.it/documents/20178/7724040/CodiceComportamento2014.pdf/408ccccd-1418-4594-95e4-b84197846dfd>, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di IPRASE che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Istituto nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'operatore economico, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

La stazione appaltante, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. Esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, la stazione appaltante dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

L'operatore economico si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

### **Art. 33 - Norma di chiusura**

L'operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.